

**SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA**

**N. GARA SIMOG: 7772465**

**CIG: 83099660E2**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Indice generale**

Art. 1 Finalita' del servizio.....	3
Art. 2 Oggetto.....	3
Art. 3 Valore stimato dell'appalto.....	4
Art. 4 Durata dell'appalto.....	5
Art. 5 Modalità di espletamento del servizio.....	5
Art. 6 Caratteristiche dei mezzi.....	8
Art. 7 Manutenzione, pulizia, sanificazione degli automezzi e delle attrezzature.....	10
Art. 8 Personale.....	10
Art. 9 Clausola sociale.....	12
Art. 10 Locali ed attrezzature.....	13
Art. 11 Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria.....	13
Art. 12 Estensioni e riduzioni del servizio.....	14
Art. 13 Scioperi.....	14
Art. 14 Controlli.....	14
Art. 15 Controllo qualitativo del servizio.....	15
Art. 16 Accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla ditta.....	17
Art. 17 Controllo quantitativo del servizio.....	17
Art. 18 Garanzie assicurative.....	17
Art. 19 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare.....	18
Art. 20 Inadempienze e penalità.....	18
Art. 21 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali.....	20
Art. 22 Cauzione definitiva.....	21
Art. 23 Protocollo di legalita'.....	21
Art. 24 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione.....	21
Art. 25 Risoluzione del contratto.....	21
Art. 26 Facoltà di recesso.....	22
Art. 27 Spese per la pubblicazione, contrattuali, imposte e tasse.....	22
Art. 28 Controversie.....	22
Art. 29 Trattamento dei dati.....	23
Art. 30 Responsabile esterno del trattamento dei dati.....	24
Art. 31 Stipulazione del contratto.....	27
Art. 32 Modalità di fatturazione e pagamenti.....	28
Art. 33 Subappalto e cessione del contratto.....	28
Art. 34 Normativa di riferimento.....	29
Art. 35 Disposizioni finali.....	29
DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO.....	29

**Art. 1 Finalita' del servizio**

L'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" intende perseguire un sistema organizzativo in grado di fornire risposte adeguate alle molteplici esigenze dell'utenza.

I servizi devono integrarsi a livello dei presidi ospedalieri e dei servizi territoriali con i piani di lavoro, i protocolli operativi e le indicazioni impartite dall'Azienda.

**Art. 2 Oggetto**

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di trasporto sanitario in ambulanza, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, nonché dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1411 del 6 settembre 2011, n. 179 del 27 febbraio 2014 e n. 1515 del 29 ottobre 2015.

In particolare la ditta affidataria dovrà fornire ambulanze di tipo A, idonee al trasporto anche di utenti con carrozzina, con relativo autista/barelliere e, su istanza della struttura richiedente, con accompagnatore/soccorritore, o in alternativa con infermiere con laurea di 1° livello o titoli equipollenti e con iscrizione all'albo. La disponibilità dell'accompagnatore/soccorritore o infermiere dovrà essere garantita per ogni singolo mezzo a prescindere da eventuali situazioni di contemporaneità.

L'appalto è a lotto unico poiché il servizio di cui si tratta è unitariamente considerato e ha ad oggetto le seguenti tipologie di trasporto:

LOTTO UNICO	DESCRIZIONE
1.1	<b>A) Servizi di trasporto di pazienti di competenza ospedaliera:</b> sono da intendersi compresi i servizi di trasporto sanitario per dimissione, ai sensi dell'art. 3.4 dell'Allegato A alla DGR 1411/2011, ed i servizi interospedalieri di trasferimento, ai sensi degli artt. 4.1, 4.2, 4.3 dell'Allegato A alla DGR 1411/2011
	<b>B) Servizi di trasporto di pazienti di competenza territoriale: pazienti disabili, soggetti in assistenza domiciliare integrata, in carico alle cure palliative ed alle strutture territoriali aziendali (CTRP, CDCAP, ecc.), ospiti non autosufficienti presenti nelle strutture residenziali:</b> sono da intendersi compresi i servizi di trasporto sanitario per ricovero programmato, per prestazioni ambulatoriali e per dimissioni, ai sensi degli artt. 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato A alla DGR 1411/2011
1.2	<b>Servizi di trasporto di pazienti dializzati in condizioni di salute che non consentano altre tipologie di spostamento</b>

**1.1) A) Servizi di trasporto di pazienti di competenza ospedaliera**

I suddetti trasporti dovranno essere garantiti:

- tra i presidi dell'Azienda ULSS n. 4;
- verso altre strutture sanitarie intra ed extra regionali;
- verso il domicilio e le strutture residenziali presenti nel territorio, intra ed extra regionale.

**1.1) B) Servizi di trasporto di pazienti di competenza territoriale: pazienti disabili, soggetti in assistenza domiciliare integrata, in carico alle cure palliative ed alle strutture territoriali aziendali (CTRP, CDCAP, ecc.), ospiti non autosufficienti presenti nelle strutture residenziali**

I suddetti trasporti dovranno essere garantiti:

- verso i presidi dell'Azienda ULSS n. 4 per indagini diagnostiche, consulenze, ricoveri;
- verso altre strutture sanitarie intra ed extra regionali;
- verso il domicilio o altre le strutture residenziali presenti nel territorio, intra ed extra regionale.

In caso di trasporto di pazienti complessi inseriti in centri residenziali o di utenti in stato neurovegetativo potrà essere richiesta, in alternativa all'accompagnatore/soccorritore la presenza di un infermiere con laurea di 1° livello o titoli equipollenti.

I servizi di cui alle voci di lotto 1.1.A) e 1.1.B) dovranno essere garantiti secondo le modalità di seguito indicate:

MODALITA' DI ESECUZIONE SERVIZIO	GIORNI	FASCIA ORARIA
Diurno	dal lunedì al sabato	dalle 7.00 alle 20.00
	domenica e giorni festivi	dalle 8.00 alle 14.00
Serale e festivo (per le sole UU.OO. Pronto soccorso dei PP.OO. Portogruaro, San Donà e Jesolo per le richieste di dimissioni e trasferimenti)	dal lunedì al venerdì	dalle 20.00 alle 23.00
	domenica e giorni festivi	dalle 14.00 alle 22.00

### **1.2) Servizi di trasporto di pazienti dializzati in condizioni di salute che non consentano altre tipologie di spostamento**

Deve essere garantito il trasporto del paziente dal proprio domicilio ad uno dei centri dialisi dei tre presidi ospedalieri e viceversa, da effettuarsi in base all'attestazione clinica.

Il servizio di cui alla voce di lotto 1.2 dovrà essere reso da lunedì a sabato, festività infrasettimanali comprese, domenica esclusa, secondo il calendario di accesso stabilito per singolo paziente dai rispettivi centri dialisi.

Nel caso in cui il sabato e/o il lunedì siano festivi, la ditta dovrà rendersi disponibile ad effettuare il trasporto al centro dialisi la domenica secondo la programmazione stabilita per il singolo paziente.

### **Art. 3 Valore stimato dell'appalto**

Il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, è pari a € 3.575.000,00 al netto dell'IVA, come da dettaglio a seguire:

€ 650.000,00 al netto dell'onere dell'i.v.a., quale valore presunto annuale, corrispondente a € 1.950.000,00 al netto dell'onere dell'i.v.a., quale valore presunto triennale;

€ 1.300.000,00 al netto dell'onere dell'i.v.a., quale valore presunto per l'eventuale rinnovo biennale;

€ 325.000,00 al netto dell'onere dell'i.v.a., quale valore presunto per l'eventuale proroga tecnica.

Si precisa che nel computo del valore stimato dell'appalto non è stato conteggiato il corrispettivo per il rimborso della sosta, stimato, nel triennio, in € 31.500,00 (€ 10.500,00/anno).

Nel provvedimento di aggiudicazione del servizio, l'importo per il rimborso della sosta (€ 31.500,00) sarà sommato all'offerta di gara.

Il servizio di cui si tratta è intrinsecamente non programmabile con precisione perché il fabbisogno di trasporto di pazienti non è preventivabile se non guardando ai dati storici.

Pertanto, essendo la domanda nel settore fisiologicamente elastica ed essendo i servizi giornalieri ad elevatissima variabilità, detto valore è stato determinato sulla scorta di dati storici.

Al fine di consentire alla ditta la formulazione dell'offerta, si fa presente che la stima del fabbisogno su base annuale è la seguente:

- numero viaggi stimati su base annuale: circa 10.340 (di cui circa 1.475 per trasporto pazienti dializzati);
- numero km stimati su base annuale: circa 173.100 (di cui circa 20.000 per trasporto pazienti dializzati).

Le quantità del fabbisogno potrà naturalmente variare in relazione alle effettive necessità.

In caso di aumento o di diminuzione del servizio nel limite complessivo del 20%, l'attività andrà comunque garantita agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione.

**Art. 4 Durata dell'appalto**

L'appalto avrà una durata di tre anni, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto. L'avvio effettivo dell'appalto dovrà essere assicurato entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto con la totalità delle risorse necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto di gara.

L'azienda Ulss si riserva la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di due anni.

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 6 mesi, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara.

**Art. 5 Modalità di espletamento del servizio****5.1 Centrale Operativa**

La programmazione delle attività e la gestione delle richieste, secondo le indicazioni ed i criteri forniti ai successivi articoli, dovrà avvenire tramite una Centrale Operativa (C.O.) organizzata e gestita dalla ditta con propri mezzi e personale.

In particolare, la ditta, tramite la centrale operativa, dovrà gestire il flusso delle richieste provenienti dalle diverse unità operative/servizi dell'Azienda ULSS, distinte principalmente in territoriali ed ospedaliere.

In base al tipo di trasporto richiesto ed alla disponibilità di mezzi, dovrà attivare le risorse necessarie all'espletamento delle attività anche in contemporanea (come previsto al successivo art. 5.2).

L'attività della centrale operativa dovrà essere garantita almeno nelle seguente fasce orarie:

- dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con reperibilità telefonica<sup>■</sup> sino alle 21.30;
- festivi dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con reperibilità telefonica\* dalle 13.00 alle 21.30.

**5.2 Modalità operative**

Tutte le richieste dovranno pervenire via *web* alla C.O. della ditta, attraverso la compilazione del format all'uopo predisposto. La C.O. provvederà, nel rispetto degli orari stabiliti, all'esecuzione programmata del servizio, secondo quanto indicato nella "Procedura Trasporti" (che sarà fornita alla ditta aggiudicataria).

Sarà a tal scopo predisposto dalla ditta specifico *software* per la gestione delle attività che dovrà integrarsi con i sistemi informativi aziendali.

Il *software* dovrà permettere di gestire la pianificazione delle attività e la rintracciabilità di tutte le informazioni attinenti i trasporti, in sintonia con i protocolli dell'Azienda Ulss 4 che disciplinano l'attività di trasporto, quali:

- data e ora di inoltro della richiesta, data ed ora per cui viene chiesto il servizio, tempi di eventuale attesa e tempi di esecuzione dello stesso (inizio e fine);
- tipologia di trasporto chiesto ed effettuato, nominativi e qualifiche dei componenti dell'equipaggio e del paziente;
- identificazione del mezzo impiegato;
- luogo di destinazione, tempi di percorrenza (andata e ritorno), di eventuale stazionamento, tempi complessivi per il trasporto, eventuali non conformità (ad es. attesa superiore al previsto, documentazione del paziente non pronta, ecc.);
- Chilometri percorsi e costi complessivi del servizio.

Le richieste di attivazione del servizio saranno inoltrate dal coordinatore infermieristico dell'unità operativa (o suo delegato), o dal referente infermieristico della struttura (centri

---

<sup>■</sup> Per eventuali trasporti da assicurarsi per le sole unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri di Portogruaro, San Donà e Jesolo

servizi residenziali, strutture residenziali) sempre a seguito di indicazione del direttore dell'unità operativa (o suo delegato) rispettivamente a:

- a) per le richieste provenienti da strutture territoriali, all'unità operativa cure primarie del distretto, che provvederà poi, una volta autorizzate ad inviarle via *web* (in assenza, via fax) alla centrale operativa.
- b) per le richieste provenienti dai presidi ospedalieri e dall'unità operativa cure primarie – ADI - del distretto direttamente via *web* (in assenza, via fax) alla centrale operativa.

In caso di dimissioni, il direttore dell'U.O. (o suo delegato) dovrà attestare la "*non trasportabilità*" del paziente verso il domicilio con i comuni mezzi, attenendosi alla DGRV n. 1411 del 6 settembre 2011.

La direzione della struttura di riferimento (direzione di Distretto o Direzione di Ospedale o altra struttura identificata all'uopo dall'azienda) potrà in qualsiasi momento verificare l'appropriatezza delle richieste di trasporto.

Alla ditta potrà essere richiesto di svolgere il servizio di trasporto sanitario in oggetto anche nel caso in cui si verifichi una maxiemergenza ovvero nel caso di avarie strumentali che impongano di trasportare il paziente presso altre strutture ospedaliere e le risorse dell'Azienda risultassero insufficienti. In tal caso, sulla base della richiesta del Direttore dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso o del Responsabile dell'Unità di Crisi od un loro delegato, dovranno essere sospesi tutti i trasporti programmati e le ambulanze potranno essere utilizzate per i soccorsi.

### **5.3 Reportistica**

Con cadenza mensile la ditta dovrà produrre *report* (formato file) che fornisca, per ogni singola struttura (presidio ospedaliero, distretto) e centro di responsabilità (unità operativa) afferente alla stessa, le seguenti informazioni:

- N. trasporti effettuati distinti per:
  - tipologia;
  - struttura e unità operativa richiedente;
  - motivo del trasporto;
  - luogo di partenza e di destinazione;
  - orari di partenza/arrivo;
  - tempi di sosta.
- Km percorsi complessivamente nel periodo di riferimento;
- Costi per singolo viaggio, per l'eventuale sosta e complessivi del periodo di riferimento.

### **5.4 Tipologia dei trasporti**

Il trasporto è individuale. Potrebbe essere multiplo con soli posti a sedere, in relazione a protocolli specificatamente concordati con l'Azienda. In ogni caso il trasporto viene, ai fini del pagamento, considerato unico.

Eventuali variazioni quali rinvio trasferimento/dimissione, consulenza annullata, ritardi dovuti a problematiche organizzative dell'U.O., saranno tempestivamente segnalati alla centrale operativa.

In caso di trasferimento o dimissioni di utenti non accompagnati da familiari, la ditta dovrà anche assicurare il trasporto degli effetti personali del paziente laddove lo stesso non sia in grado di provvedervi autonomamente.

Ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20 ove la ditta non fosse in grado di rispettare le tempistiche di seguito previste, ne deve dare immediata comunicazione all'U.O. richiedente, per le conseguenti successive indicazioni alla centrale operativa, la quale, a sua volta, si metterà in contatto con il personale addetto al trasporto per dare le relative istruzioni.

#### **5.4.1 Servizio di trasporto straordinario (non in emergenza e urgenza): dimissioni dal pronto soccorso, trasferimenti di pazienti ricoverati, trasporti verso altre strutture per esecuzione di indagini diagnostiche, consulenze e terapie**

Per "servizio di trasporto straordinario" si intende il servizio che deve essere eseguito in via prioritaria rispetto ai trasporti ordinari programmati (rif. Punto 5.4.2 successivo), ai trasporti per dimissioni e trasferimenti verso strutture aziendali (rif. Punto 5.4.3 successivo), a causa della sussistenza di particolari condizioni cliniche del paziente e/o di ragioni legate a situazioni contingenti logistiche aziendali (ad esempio, necessità di liberare il pronto soccorso).

La Ditta si impegna ad effettuare detti trasporti, entro:

- 60 minuti dalla richiesta in caso di sussistenza di particolari condizioni cliniche del paziente;
- 3 ore dalla richiesta in caso di necessità legate a situazioni contingenti logistiche aziendali (ad esempio, necessità di liberare il pronto soccorso);
- 4 ore dalla richiesta, se questa perverrà entro le ore 15.00, in caso di trasporto richiesto per la stessa giornata e comunque indifferibile.

Laddove dovessero emergere difficoltà interpretative rispetto la priorità con cui eseguire il trasporto, ad esempio in presenza di più richieste aventi lo stesso carattere di "straordinarietà", l'indicazione in ordine alla priorità verrà data dal medico di guardia del Pronto Soccorso dell'ospedale ove il paziente afferisce.

#### **5.4.2 Trasporti ordinari programmati per esecuzione di indagini, terapie, ricoveri presso altre strutture**

La ditta si impegna ad effettuare nell'ora stabilita i trasporti richiesti fino ad un giorno prima.

I trasporti per prestazioni ambulatoriali (indagini, terapie) richiesti almeno il giorno antecedente la prestazione, saranno garantiti assicurando la gestione dell'attesa per max 30 minuti antecedenti la prestazione sanitaria e per max 30 minuti successivi alla prestazione. Quindi nessun costo per la sosta contenuta entro i 30 minuti, potrà essere addebitato dalla ditta all'Azienda.

I trasporti programmati, di cui al presente punto 5.4.2) andranno assicurati secondo il seguente ordine di priorità:

1. pazienti pediatrici e pazienti afferenti al Pronto Soccorso;
2. pazienti oncologici;
3. pazienti afferenti ad altre unità operative ospedaliere e territoriali e ospiti da inserire/reinserire nelle strutture residenziali.

#### **5.4.3 Dimissioni e trasferimenti verso altre strutture e strutture residenziali (Centri di Servizio ecc.)**

La Ditta si impegna a completare i trasporti per dimissione, anche a condizioni di elevato flusso:

- entro le ore 20.00 della giornata in cui vengono richiesti, purché le richieste pervengano alla C.O. entro le ore 14.00 del giorno stesso;
- entro le ore 12.00 del giorno successivo per le richieste che pervengono successivamente alle ore 14.00.

Le richieste di trasporto dovranno essere inoltrate alla C.O, considerando i tempi necessari per predisporre la documentazione del paziente (lettera di dimissione, eventuali farmaci da distribuzione diretta, ecc.), al fine di evitare soste inutili del mezzo e del personale e disagi alla programmazione complessiva dell'attività.

In caso di sopravvenuta richiesta di trasporto straordinario, la richiesta di trasporto ordinario programmato di cui al presente punto potrà essere evasa nell'arco di un'ora successiva all'orario stabilito.

**5.4.4 Trasporti per le sole UU.OO. Pronto soccorso dei PP.OO. Portogruaro, San Donà e Jesolo per le richieste di dimissioni e trasferimenti**

La ditta si impegna ad effettuare i trasporti dei pazienti afferenti al Pronto soccorso, altresì, dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 23.00 e la domenica ai giorni festivi dalle 14.00<sup>a</sup> alle 22.00.

**5.4.5 Trasporti ordinari programmati per pazienti dializzati qualora le condizioni di salute lo richiedano**

La Ditta si impegna ad effettuare il trasporto quotidiano dei pazienti dializzati dal proprio domicilio ad uno dei centri dialisi dei tre presidi ospedalieri e viceversa, da effettuarsi in base all'attestazione clinica.

L'attività dovrà essere espletata da lunedì a sabato, festività infrasettimanali comprese, domenica esclusa, secondo il calendario di accesso stabilito per singolo paziente dai rispettivi centri dialisi.

Nel caso in cui il sabato e/o il lunedì siano festivi, la ditta dovrà rendersi disponibile ad effettuare il trasporto al centro dialisi la domenica secondo la programmazione stabilita per il singolo paziente.

**L'esecuzione del presente servizio non dovrà ostacolare né impedire né rallentare né ritardare in alcun modo i servizi di cui ai punti precedenti (5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3), pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20.**

Il trasporto dei pazienti dializzati certificati dal proprio domicilio ai centri dialisi dei presidi ospedalieri di San Donà, Jesolo e Portogruaro e viceversa, con cadenza trisettimanale, per il trattamento dialitico, dovrà essere effettuato in base all'attestazione clinica (certificazione redatta dal responsabile dell'U.O.C. Nefrologia e Dialisi), con ambulanza di tipo B.

Per la naturale flessibilità del servizio si potranno verificare modifiche al programma orario od annullamento del trasporto/i che il servizio dialisi provvederà a segnalare tempestivamente alla ditta.

Nel caso di pazienti che utilizzano ausili al movimento (carrozzina, deambulatore e/o altro) sarà necessario, oltre a quanto specificato successivamente per i mezzi di trasporto, il supporto da parte del personale della ditta aggiudicataria per la presa in carico dell'utente dall'interno del domicilio dello stesso o dal diverso luogo di partenza, ai mezzi e da questi all'interno dei servizi di emodialisi.

Numero viaggi stimati su base annuale: circa 1.475.

Numero km stimati su base annuale: circa 20.000.

**Art. 6 Caratteristiche dei mezzi**

La Ditta in relazione alle diverse condizioni cliniche degli utenti, dovrà garantire il servizio con:

- 1) autoambulanze di tipo A;
- 2) ambulanze di tipo B per i pazienti dializzati.

Le ambulanze dovranno essere allestite e omologate ai sensi della normativa vigente, ossia il D.M. 17.12.1987 n. 553, il D.M. 01.09.2009 n. 137, la Norma Europea EN 1789 del 2007.

I mezzi di soccorso, le apparecchiature ed i presidi dovranno essere costantemente in buona efficienza. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi dovranno essere a norma di legge.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti minimi specifici (organizzativi, strutturali, tecnologici) e di qualità richiesti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto con ambulanza, rilasciata dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 22/2002, di cui all'allegato A della D.G.R.V. n. 1080 del 17.04.2007 ed alla DGRV 1515/2015.

In particolare, per le ambulanze di tipo A, dovrà essere rispettata la normativa e gli standard ministeriali vigenti e dovranno essere state immatricolate come veicoli di soccorso avanzato successivamente al 01.01.2008, ad eccezione delle ambulanze di riserva che potranno essere immatricolate anche in un periodo precedente.



Tutte le ambulanze dovranno essere corredate delle seguenti attrezzature:

- N. 1 barella principale con accessori: materasso, bloccaggio paziente, sistemi di bloccaggio, asta portaflebo posizionabile in fronte marcia per consentire l'assistenza dalla testa del paziente
- N. 1 barella convertibile (di emergenza / sedia portantina) con cinture di bloccaggio
- N. 1 barella cucchiaio
- N. 1 tavola spinale radiotrasparente con fermacapo universale e ragno fissa paziente
- N. 1 materassino a depressione radiotrasparente, valvole in metallo non magnetiche, rinforzo rigido del fondo
- N. 1 kit stecco-bende a depressione radiotrasparente composto da: 1 per braccio adulti, 1 per gamba adulti, 1 per caviglia
- N. 1 estrinsecatore/immobilizzatore spinale omologato a norme NATO
- N. 1 bombola portatile per ossigeno da 2 litri per respiratore con manometro riduttore
- N. 1 aspiratore fisso a parete
- N. 1 aspiratore portatile, funzionamento 12 Vcc e 22 Vca con formazione rapida di vuoto
- N. 1 set collari cervicali a 2 valve
- N. 1 frigorifero per farmaci termolabili (5 litri)
- N. 1 saturimetro portatile
- N. 1 respiratore fisso in ambulanza, max 3 Kg., a flusso interrotto, ciclaggio a tempo, volume costante, frequenza ventilatoria 5-35 BPM, rapporto I:E fisso, volume minuto 2-20 litri, concentrazione ossigeno variabile (8 min 55 vol% O<sub>2</sub> max, 100 vol % O<sub>2</sub>), valvola di sicurezza max 50 mbab, manometro di pressione, alimentazione ossigeno, compreso il sistema paziente
- N. 1 monitor defibrillatore bifasico/semiautomatico e manuale con ECG 12 D e sistema di trasmissione a distanza dotato di placche adulti e bambini e N. 1 monitor multiparametrico (anche integrati)
- Materiale sanitario per rianimazione: SET per adulto e pediatrico con 1 laringoscopio, 1 pallone autoespansibile con maschera
- Dispositivi di protezione individuale per il personale
- Radio PROD-EL modello V5/51 S compatibile con il sistema informatico in uso presso la centrale operativa provinciale di Mestre
- Telefonia cellulare
- Climatizzazione vano guida e sanitario
- N. 2 estintori: 1 nell'abitacolo di guida e 1 nell'abitacolo sanitario
- N. 1 lampada portatile con alloggiamento e ricarica-batteria nell'abitacolo di guida
- N. 1 attrezzatura per forzatura e rimozione ostacoli al soccorso

Tutte le attrezzature sopra elencate dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, essere di un buon livello tecnologico.

I farmaci sono messi a disposizione dall'ULSS n. 4 che provvede anche alla sostituzione dei materiali monouso. Presso i tre Pronti Soccorsi dell'azienda saranno disponibili, con farmaci e presidi forniti dalla farmacia ospedaliera, gli zainetti per l'emergenza, il cui controllo è a carico del personale dei Pronti Soccorsi.

#### **Art. 7 Manutenzione, pulizia, sanificazione degli automezzi e delle attrezzature**

Le ambulanze, i mezzi in generale, le apparecchiature e i presidi in uso dovranno essere costantemente in perfetta efficienza, puliti ed in ordine.

La ditta dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, la disinfezione e la sanificazione dei mezzi e delle attrezzature di bordo, provvedendo alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle stesse in caso di guasto/avaria, con modello analogo.

L'efficienza degli automezzi, delle apparecchiature e dei presidi, la loro buona conservazione e la manutenzione potranno essere verificate in qualsiasi momento dal Direttore del Dipartimento di Area Critica (o suo delegato).

La ditta dovrà dare evidenza delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dei controlli periodici sia per la parte meccanica ed impiantistica che degli elettromedicali presenti a bordo dei mezzi, mediante report periodici forniti ai direttori delle unità operative di Pronto Soccorso ed al direttore del Dipartimento di Area Critica. Presso i tre pronti Soccorsi dovranno essere presentati i protocolli adottati dalla ditta per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli interventi di sanificazione.

I mezzi in servizio nella giornata potranno sostare all'interno dei tre ospedali, in aree individuate dalla direzione di presidio, senza che ciò comporti impedimento per lo svolgimento dell'attività sanitaria.

I mezzi dovranno essere dotati di dispositivi di localizzazione (*tracking*), con relativo software che permetta la visualizzazione anche dalle strutture aziendali dell'ulss.

### **Art. 8 Personale**

Il servizio dovrà essere svolto con il personale avente i requisiti e la formazione indicati nell'Allegato A alla DGRV n. 1515/2015, ai punti 4 e seguenti, a cui integralmente si rinvia.

In particolare, le figure professionali richieste sono:

- autista soccorritore esperto certificato BLS-D;
- soccorritore con le abilitazioni e le competenze per le specifiche attività, come previsto dalla DGR 1515/2015 (OSS, volontario soccorritore)
- infermiere.

La ditta dovrà indicare il nominativo del Responsabile di servizio e suo sostituto, nei casi di assenza e/o impedimento, o delegati.

Tutte le figure individuate come coordinatrici e/o responsabile dei servizi erogati dovranno essere facilmente rintracciabili nella fasce orari minime indicate all'art. 5, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dalla ditta aggiudicataria.

Tali figure dovranno mantenere un contatto continuo con i referenti al controllo incaricati dall'Azienda sull'andamento del servizio, segnalando fatti importanti della gestione e tutte le anomalie che rilevassero durante lo svolgimento del servizio.

Il personale addetto all'attività, oltre a possedere i requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato, in seguito richiamati, sarà tenuto a rispettare le consuete norme che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza del lavoro nell'ambito sanitario, nonché ad osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture.

La ditta ed il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'Azienda che agli utenti, essendo sottoposti tutti al segreto d'ufficio.

La ditta dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Azienda ogni tipo di documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di lavoro.

### **Prescrizioni specifiche inerenti il personale**

Il personale addetto all'attività, oltre a possedere i requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovrà altresì:

- ❖ indossare una divisa pulita, decorosa e distinguibile da quella del rimanente personale dell'Azienda;
- ❖ rispettare il divieto di fumo in tutta l'area dell'Azienda;
- ❖ lasciare immediatamente i locali dell'Azienda al termine del servizio;
- ❖ rispettare l'assoluto divieto di fornire notizie riguardanti pazienti, terapie, medici o altro, per le quali si sia venuti a conoscenza direttamente od indirettamente nell'espletamento del servizio;
- ❖ consegnare immediatamente al responsabile del reparto o servizio, ogni oggetto rinvenuto nelle strutture dell'Azienda, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- ❖ non chiedere o accettare compensi o regalie;
- ❖ evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività;
- ❖ uniformarsi a tutte le norme di carattere generale dall'Azienda per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

L'ULSS si riserva l'insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quegli operatori che non rispettino le regole sopracitate.

Il personale sarà tenuto alla compilazione di tutte le schede / documenti che verranno richiesti.

Sarà concesso l'uso di docce al personale della ditta per i casi in cui, a seguito di trasporto, vi sia la necessità di assicurare immediato lavaggio e disinfezione personale con cambio degli indumenti di servizio.

Si riportano di seguito i requisiti previsti per le diverse figure:

**Il personale autista dovrà:**

1. essere in possesso del certificato di BLS D cat. A o B rilasciato da un centro accreditato e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge. La validità è di due anni dal primo conseguimento ed ogni due anni deve essere rinnovata con ricertificazione tramite partecipazione a riaddestramento;
2. essere in possesso dell'attestato di superamento del corso per l'uso dei presidi di estricazione o corsi superiori.

**Il personale infermieristico dovrà:**

1. essere in possesso del titolo abilitante alla professione di infermiere (laurea di 1° livello in Infermieristica Generale ovvero titoli riconosciuti come equipollenti ai sensi del D. M. Sanità 27 luglio 2000 pubblicato in G. U. n. 191 del 17.08.2000) e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge
2. essere in possesso del certificato BLS D cat. B rilasciato da un centro accreditato e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge. La validità è di due anni dal primo conseguimento ed ogni due anni deve essere rinnovata con ricertificazione tramite partecipazione a riaddestramento
3. essere in possesso dell'attestato di superamento del corso per l'uso dei presidi di estricazione o corsi superiori

**Il personale accompagnatore/soccorritore dovrà:**

1. essere in possesso del certificato di BLS D cat. A o B rilasciato da un centro accreditato e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge. La validità è di due anni dal primo conseguimento ed ogni due anni deve essere rinnovata con ricertificazione tramite partecipazione a riaddestramento;
2. essere in possesso dell'attestato di superamento del corso per l'uso dei presidi di estricazione o corsi superiori.

Prima dell'avvio del servizio, al fine della stipula del contratto, la ditta dovrà fornire al rup, che si avvarrà della collaborazione, per quanto di competenza, del Direttore del Dipartimento di

Area Critica, della U.O.C. Risorse Umane e della U.O.C. Professioni Sanitarie, l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nel servizio, con l'indicazione della qualifica professionale e la documentazione comprovante i titoli posseduti dal personale medesimo.

Nel periodo di vigenza contrattuale qualsiasi eventuale variazione in capo al personale dovrà essere preventivamente comunicata al direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), con l'indicazione della specifica formazione sostenuta.

L'elenco dovrà essere aggiornato in caso di mutamenti organizzativi e di personale.

Entro 10 giorni antecedenti l'avvio del servizio, la ditta affidataria comunicherà all'Azienda ulss 10, l'elenco dei mezzi e del personale impiegato. Ogni modifica dell'elenco andrà sempre preventivamente comunicata

Ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 il personale deve essere munito ed esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Presso le direzioni di struttura (Ospedale e Distretto) e le U.O. di Pronto Soccorso, dovrà essere disponibile un elenco aggiornato con cadenza semestrale, del personale impiegato per il servizio, distinto per qualifica con relativi recapiti telefonici ed indirizzi, corredato del curriculum che indichi anche gli eventi formativi cui lo stesso ha partecipato negli ultimi tre anni.

#### **Art. 9 Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, di seguito si indicano i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e forniti dall'appaltatore uscente nel gennaio 2020, riferiti ai sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento:

	Monte ore	CCNL	Qualifica	Livelli retributivi	Scatti di anzianità	Sede di lavoro
1	38	Cooperative sociali	Coordinatore infermiere	F1	3	San Donà di Piave
2	38	Cooperative sociali	Autista soccorritore	C1	0	San Donà di Piave/Portogruaro
3	38	Cooperative sociali	Autista soccorritore	C1	0	San Donà di Piave
4	38	Cooperative sociali	Autista soccorritore	C1	0	Portogruaro
5	38	Cooperative sociali	Autista soccorritore	C1	0	San Donà di Piave
6	38	Cooperative sociali	Autista soccorritore	C1	0	San Donà di

						Piave
7	38	Cooperative sociali	Autista soccorritore	C1	0	San Donà di Piave
8	38	Cooperative sociali	Autista soccorritore	C1	0	San Donà di Piave/Portogruaro
9	38	Cooperative sociali	Infermiere	D1	0	Portogruaro
10	38	Cooperative sociali	Infermiere	D2	0	San Donà di Piave/Portogruaro
11	38	Cooperative sociali	Infermiere	D2	0	Portogruaro
12	38	Cooperative sociali	Infermiere	C1	0	San Donà di Piave
13	38	Cooperative sociali	Infermiere	D1	0	Portogruaro
14	38	Cooperative sociali	Soccorritore	C2	0	San Donà di Piave

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale determina l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 20 del presente capitolato speciale d'appalto e, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del contratto, ex art. 108 D. Lgs. 50/2016.

L'AULSS si riserva di verificarne e monitorarne periodicamente l'osservanza.

#### **Art. 10 Locali ed attrezzature**

L'aggiudicataria si avvarrà di locali dell'azienda in cui collocare la centrale operativa. Tutto il materiale informatico e di telefonia, e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio oneri compresi (es. spese telefoniche), saranno a carico dell'aggiudicataria medesima.

#### **Art. 11 Avvio del servizio**

Il servizio dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di assicurare il trasferimento dei dati archiviati su un eventuale nuovo sistema, mettendo a disposizione i database, i servizi e le informazioni necessarie per il recupero e il trasferimento dei dati secondo gli standard di mercato.

#### **Art. 11 Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria**

L'impresa appaltatrice, nel corso del rapporto contrattuale sarà tenuta:

- ad osservare, e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali;
- ad impiegare, per l'esecuzione dei lavori, esclusivamente proprio personale inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore in vigore e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto;
- ad eseguire i servizi con veicoli ed attrezzature conformi alle normative vigenti, tenute in costante efficienza e perfettamente rispondenti alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dotate di marcatura CE, ove previsto;
- alla direzione operativa del servizio;
- alla nomina del Responsabile della Sicurezza il cui nominativo dovrà essere comunicato all'U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica;
- alla fornitura dei veicoli, del materiale, strumenti ed attrezzature specifiche per l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto;
- alle attività manutentive su veicoli ed attrezzature/apparecchiature/presidi concessi in uso al Gestore e di proprietà del prestatore di servizi, secondo le indicazioni descritte nel Capitolato Tecnico;
- a collaborare con le figure professionali dell'ULSS coinvolte nel processo dei trasporti;

- a consentire la presenza sui propri mezzi di personale ulss, nei casi in cui particolari esigenze di servizio lo rendano necessarie;
- all'impiego di personale, con i requisiti richiesti dal presente capitolato, sotto la sua esclusiva responsabilità, garantendo che il medesimo esegua il lavoro con dovuta diligenza;
- alla fornitura e la tenuta del vestiario del proprio personale, di fattura tale da consentirne l'immediata distinzione dal personale dell'Azienda o di altre ditte presenti in loco, con l'identificazione nominativa e della qualifica, nonché riportante il nome della Ditta;
- all'aggiornamento professionale e alla formazione del personale;
- a fornire al proprio personale in servizio sugli automezzi di soccorso appositi dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici, calzari, cuffie, visiere/occhiali di protezione, ecc.) e divise ad alta visibilità conformemente alla normativa vigente relativamente alla protezione dal rischio chimico e biologico, alla visibilità durante gli interventi di soccorso su strada, all'ausilio durante la movimentazione dei pazienti, approvati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Impresa e condivisi dal Responsabile dell'unità operativa Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda ULSS 4;
- ad assumere a proprio carico le eventuali sanzioni conseguenti alla violazione delle norme di circolazione o dell'uso degli automezzi;
- a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ULSS degli eventuali danni a cose o a persone causati nello svolgimento del servizio, nonché degli eventuali guasti e danni subiti dagli stessi;
- ad istituire un'adeguata forma di controllo affinché tutto il personale osservi tutte le norme di legge e di regolamento relative allo stato e alle condizioni di circolazione degli automezzi.

#### **Art. 12 Estensioni e riduzioni del servizio**

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la propria disponibilità ad accogliere eventuali richieste di aumento o di diminuzione del servizio nel limite complessivo del 20%, agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione.

Salvo casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, l'ULSS 4 comunicherà per iscritto la propria esigenza di eventuali ulteriori prestazioni almeno quindici giorni prima del momento in cui si richiede l'esecuzione dei medesimi.

#### **Art. 13 Scioperi**

Essendo il servizio in oggetto "di pubblica utilità" la Ditta aggiudicataria, per nessuna ragione, nemmeno in caso di ritardo nei pagamenti, potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di scioperi, di cui dovrà essere dato all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" congruo preavviso, la Ditta sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio d'emergenza ed urgenza, ed i trasporti dei pazienti dializzati.

#### **Art. 14 Controlli**

L'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale", per verificare la rispondenza della fornitura effettuata dalla ditta alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle disposizioni vigenti in materia, si riserva di effettuare controlli, con ampia e insindacabile facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune; la ditta, senza che possa nulla eccepire, presterà la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

I controlli in parola dovranno essere effettuati in contraddittorio con il Referente della ditta o suo sostituto.

Qualora dai controlli dovesse risultare che la fornitura non viene svolta conformemente al presente capitolato speciale, la ditta dovrà provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate,

salvo l'applicazione di quanto previsto nei successivi articoli in materia di penalità e di risoluzione del contratto.

La Ditta, con periodicità giornaliera, dovrà registrare su supporto informatico, l'elenco dettagliato dei trasporti effettuati, con annotazione delle unità operative/servizi destinatari, dei servizi espletati e degli utenti trasportati per ogni singolo servizio.

Le copie dei moduli per la richiesta di trasporto dovranno essere allegate alle fatture mensili per la liquidazione delle competenze da parte dei competenti uffici dell'ULSS 4.

L'azienda ULSS, attraverso i propri uffici verificherà periodicamente la presenza della seguente documentazione:

- titoli del personale addetto ai servizi, quali autisti, Infermieri;
- la formazione periodica sostenuta;
- lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;
- le autorizzazioni relative ai veicoli;
- riscontro del pagamento delle Assicurazioni dei mezzi;
- riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità.

L'azienda ULSS darà tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante i controlli, specificando, per quanto possibile in dettaglio, le anomalie accertate.

Entro il termine accertato dall'Azienda, la ditta assegnataria, con oneri a proprio carico, dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'Azienda stessa.

## **Art. 15 Controllo qualitativo del servizio**

Si distinguono:

1. controlli sulle attività svolte;
2. controllo di risultato per le aree di attività;
3. controllo di processo;
4. sistema di autocontrollo adottato dall'impresa appaltatrice, verificato dalle strutture dell'ULSS 4.

### **1. Controllo sulle attività svolte**

Il controllo sarà effettuato dalle u.o. di Pronto Soccorso dell'ULSS 4, sulla base di uno specifico protocollo che sarà controfirmato dalla ditta aggiudicataria, con le seguenti modalità:

- compilazione del modulo di segnalazione delle "non conformità" rilevate dai referenti delle UU.OO interessate (ad esempio: non effettuazione del trasporto, inadeguatezza dello stesso, ritardi, assenza del personale di assistenza ecc);
- verifica a campione dell'effettivo riscontro sul campo della corrispondenza tra il piano di lavoro giornaliero (riscontro mezzo/autista, fascia oraria, consistenza numerica, qualifica, mansioni ecc) e le modalità di gestione dell'attività;
- conferma dell'espletamento del numero dei trasporti effettuati sottoscritto dal responsabile del servizio o suo delegato;
- verifica dell'espletamento dei momenti formativi come indicati nel Progetto Tecnico presentato in sede di offerta.
- Verifica piano di assorbimento come indicato nel progetto presentato in sede di gara.

### **2. Controllo di risultato**

La ditta, in base alle indicazioni fornite dall'ULSS 4 dovrà definire, nel progetto tecnico, il sistema di verifica di risultato della qualità delle attività espletate nell'ambito del servizio

erogato, in conformità con quanto previsto dal presente Capitolato. Detto sistema di monitoraggio di risultato dovrà essere informatizzato.

Il progetto tecnico che la ditta offerente dovrà sviluppare per la valutazione qualitativa delle attività dovrà tener conto delle aree da controllare, come indicativamente riportato nel disciplinare di gara.

**Nell'ambito delle aree da controllare, si dovranno contemplare almeno tre tipologie di controlli su: veicoli, operatori, viaggi-trasporto.**

Le modalità di determinazione delle verifiche di risultato e la periodicità delle effettuazione dei controlli, il numero degli stessi e delle aree controllate saranno programmate e concordate dall'azienda con la ditta assegnataria, sulla base dei principi e criteri condivisi.

In qualsiasi momento e sulla base delle risultanze emerse sarà possibile modificare il numero delle verifiche e del campione da sottoporre al controllo di risultato.

A titolo esemplificativo si elencano alcuni elementi, indicatori e modalità di rilevazione degli stessi per ogni servizio:

#### Efficienza del veicolo

- il mezzo deve risultare pulito in ogni sua componente e funzionante (dotazioni acustiche, luminose, equipaggiamento completo come da capitolato)
- presenza di diciture e simboli a norma

#### Cabina di guida e vano paziente

- assenza di sporco e/o polvere
- assenza di danni apparenti
- sedili e barelle puliti

#### Autista, Infermiere, OSS

- divisa pulita
- presenza di dispositivi di protezione individuali
- presenza della tessera di riconoscimento
- identificazione della professionalità

#### Coordinamento operativo

- rispetto degli orari di programmazione secondo i criteri stabiliti dal presente capitolato
- evidenza del piano di lavoro
- riscontro presenza mezzo -equipaggio

#### Tempistica

- rispetto della fascia oraria di esecuzione del trasporto
- rispetto dell'orario di partenza

#### Sistema Informativo

- Accessibilità ai dati e facilità di consultazione
- Aggiornamento dati
- Disponibilità di analisi costi/attività (grafici, proiezioni dati)
- Reportistica per i centri di utilizzo

### **3. Controllo di processo**

Saranno sottoposti a controllo di processo anche i protocolli operativi, le linee guida, le istruzioni operative, la verifica dell'applicazione delle specifiche tecniche riguardanti i mezzi e le procedure ritenute determinanti per la garanzia di effettuazione della qualità dei servizi a cui l'impresa ha dichiarato di adeguarsi o deve seguire per adempiere alle attività espletate. I controlli riguarderanno:



- organizzazione di lavoro
- applicazione procedure operative e protocolli
- procedure di inizio e fine attività
- modalità organizzative della centrale operativa
- gestione delle non conformità

#### **4. Sistema di autocontrollo della ditta appaltatrice**

La ditta dovrà predisporre uno specifico programma di autocontrollo e le relative schede (*check-list*) per il monitoraggio delle diverse tipologie di trasporti e delle diverse attività-fasi di lavoro, nonché per la verifica del proprio operato in merito al rispetto della metodologia di lavoro, che evidenzino le criticità e pianifichino le azioni correttive, desumibile, eventualmente, dal proprio sistema di qualità.

La documentazione utilizzata per la verifica di cui sopra, in qualunque momento, potrà essere visionabile dalle u.o. di Pronto Soccorso.

La ditta affidataria del servizio, d'intesa con le strutture competenti dell'ULSS 4, potrà concordare anche la modalità di predisposizione di un questionario da sottoporre ai pazienti al servizio.

#### **Art. 16 Accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla ditta**

L'Azienda Ulss, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della giunta regionale n. 322 del 21 marzo 2018, accerterà, prima della stipula del contratto e, successivamente con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla ditta.

#### **Art. 17 Controllo quantitativo del servizio**

Oltre ai controlli qualità di cui al precedente art. 15), la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a dare evidenza in **termini quantitativi**, delle prestazioni erogate; a tal fine dovrà consentire un accesso al sistema informatico per visualizzare costantemente il numero delle prestazioni erogate, suddivise per tipologia di attività. Tale visualizzazione dovrà consentire anche di monitorare, in modo costante, i servizi effettuati rispetto alla attività programmata giornaliera.

Tale servizio informatico dovrà pertanto assicurare alle direzioni di struttura dell'ULSS 4, la costante consultazione on line del Piano di lavoro, riscontrando le prestazioni effettuate rispetto all'attività programmata

#### **Art. 18 Garanzie assicurative**

La ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio appaltato e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà delle Aziende sanitarie e di terzi.

Dovrà pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo:

- il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'ULSS e/o all'AOU, connessi all'esecuzione del servizio;
- il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità della Ditta e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);
- la responsabilità verso il personale della ditta relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.;
- RCA per ciascun mezzo impiegato per il servizio.

Per ciascuna delle suddette garanzie, dovrà avere una copertura assicurativa con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per RCT, ed una copertura assicurativa RCA per ciascun mezzo, con massimale non inferiore ad € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone e ad € 1.000.000 ,00 per danni a cose.

La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell'ULSS e dovrà avere una validità per tutta la durata dell'appalto, con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia Assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti del Committente.

Una copia delle suddetta polizza dovrà essere fornita all'ULSS prima dell'inizio del servizio e permanere per tutta la durata dell'affidamento.

**Art. 19 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara .

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato.

**Art. 20 Inadempienze e penalità**

L'ULSS 4 applicherà le seguenti penalità, sempre salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, che saranno comunicate alla ditta con lettera da parte dell'uoc Provveditorato Economato Gestione della Logistica:

1. in caso di ritardo di avvio del servizio, nelle tempistiche previste da capitolato speciale ovvero nella diversa minore tempistica stabilita nel progetto di gara la ditta aggiudicataria dovrà pagare una penale nella misura di **euro 1.000,00** per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto alla tempistica massima prevista;
2. **euro 600,00** per ogni violazione:
  - delle norme sul personale. Valore soglia: 2 segnalazione;
  - di ritardo superiore a un'ora (trenta minuti per i casi selezionati che non possono essere evasi oltre i 60 minuti), imputabile all'impresa, rispetto all'orario previsto nell'erogazione dei servizi contemplati nel capitolato speciale. Valore soglia: 7 segnalazioni al mese;
  - per non rispetto delle tempistiche di esecuzione dei trasporti di cui ai punti 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 per causa dovuta all'esecuzione dei trasporti dei dializzati di cui ai punti 5.4.4. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - per utilizzo di veicoli ed ambulanze non rispondenti ai requisiti normativi del settore, alle specifiche autorizzazioni ed ai requisiti fissati dal presente capitolato e da quelli indicati dalla ditta nell'elaborato tecnico. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - per l'utilizzo di manodopera non in possesso dei titoli e dei requisiti previsti ai sensi della normativa di settore e del presente capitolato. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - per il mancato rispetto alle disposizioni vigenti in materia di trasporti in generale ed in particolare di trasporti sanitari. Valore soglia: 1 segnalazione;
  - per il mancato rispetto alle disposizioni vigenti in materia di personale, applicazione contrattuale, assicurativa, assistenziale e della sicurezza nei confronti del personale addetto. Valore soglia: 1 segnalazione;

- per giudizi negativi riscontrati dall'ULSS n. 4 su questionari di soddisfazione eventualmente sottoposti ai referenti dei servizi. Valore soglia: 10% sul totale dei questionari somministrati;
- per non risoluzione, nei tempi previsti, delle non conformità riscontrate dai referenti dei servizi ritenute particolarmente significative ad insindacabile giudizio dell'ULSS 4. Valore soglia: 1 segnalazione.

**3. euro 1.800,00** per ogni giorno di sospensione del servizio, per ogni sospensione non giustificata, anche parziale del servizio;

**4.** per ciascuna delle altre violazioni delle norme del presente capitolato per cui non sia descritta la relativa penale si applicherà una penale di **euro 600,00**.

**5. euro 1.800,00** in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla clausola sociale.

Tutti gli importi sopradescritti, confermati da un richiamo scritto, raddoppieranno in caso di applicazione della stessa penale per la seconda volta. L'applicazione delle penali non esclude, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che ULSS 4 intenda eventualmente intraprendere.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, dovuto a dolo o a colpa grave dell'appaltatore, il contratto potrà essere risolto con l'incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. In tale fattispecie rientrano l'inosservanza delle prescrizioni più importanti del presente Capitolato, come ad esempio:

- il non approvvigionamento o il ritardato approvvigionamento oltre ad un termine massimo di ulteriori 15 giorni da successiva diffida ad adempiere del materiale per l'espletamento del servizio ed il restante materiale da fornire a completamento dell'appalto (divise e dispositivi di protezione individuali per il personale, presidi, mezzi, veicoli, attrezzature, strumentazioni previste a corredo dei mezzi richieste dal capitolato e previste nel Progetto tecnico, dotazioni varie);
- il mancato adeguamento alle proposte formulate in sede di offerta e valutate da parte dell'ULSS 4 in occasione della gara, senza che la ditta, riscontrando delle reali difficoltà oggettive, non abbia per iscritto, anticipato all'Amministrazione le eventuali difficoltà non previste in sede di progettazione;
- il mancato rispetto alle disposizioni vigenti in materia di personale, assicurativa, assistenziale e della sicurezza nei confronti del personale addetto, previsto dal presente Capitolato; la ditta sarà automaticamente esclusa dalla possibilità di contrarre ulteriori obbligazioni con l'Ente;
- la mancata presentazione della polizza assicurativa;
- la mancata produzione nei tempi e modi previsti della documentazione richiesta per l'avvio dell'appalto (stampati per il controllo delle operazioni, piano operativo, check-list relative ai dati quantitativi delle diverse tipologie di trasporti....);
- mancato avvio ed informatizzazione del controllo di risultato;
- il mancato rispetto del piano di formazione del personale come programmato in sede di gara;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;

Sarà, inoltre, tenuta al rimborso di tutte le maggiori spese conseguenti alla risoluzione, sino a quando l'ULSS 4 non sarà pervenuta ad una nuova aggiudicazione, e ciò per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione stessa.

Nel caso che la ditta affidataria del servizio dovesse risultare inadempiente in alcune prestazioni, l'Azienda ULSS, oltre alle sanzioni sopra previste, surrogandosi alla ditta, effettuerà direttamente i servizi o ricorrendo ad altra ditta, addebitando ogni spesa e relative penalità.

Le maggiori spese o le penalità saranno trattenute dall'Amministrazione, previa emissione di regolare nota di addebito, in sede di liquidazione delle fatture o dal deposito cauzionale.

Tutti i reclami e le osservazioni, atti giustificare la volontà di recesso o disdetta del contratto, dovranno essere fatti per iscritto con lettera raccomandata a.r. od in forma equipollente.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il gestore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'ULSS 4 avrà, qualora i disservizi dovessero perdurare, altresì la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta appaltatrice e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva e all'esecuzione del servizio dalla ditta che sarà risultata seconda, in sede di gara, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nel caso di segnalazioni o reclami da parte di utenti in ordine al servizio svolto dalla ditta, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'Azienda ulss 4 e di eventuale contestazione formale all'affidatario.

#### **Art. 21 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali**

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Azienda U.L.S.S..

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda U.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.L.S.S. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Azienda U.L.S.S. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda U.L.S.S. potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Azienda.

#### **Art. 22 Cauzione definitiva**

La ditta per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Azienda della cauzione provvisoria presentata in sede in offerta.

**Art. 23 Protocollo di legalità**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità il cui schema è stato approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto protocollo di legalità, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**Art. 24 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione**

Le ditte, con la sottoscrizione del contratto, attesteranno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Codesta Azienda nei confronti dell'impresa stessa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 25 Risoluzione del contratto**

L'Azienda Ulss, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).

L'Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- ✓ in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ✓ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- ✓ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- ✓ in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- ✓ in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- ✓ in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- ✓ in caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- ✓ negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Ulss. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e,

ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

#### **Art. 26 Facoltà di recesso**

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale, di Area Vasta o CONSIP per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio lettera a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 *sexies* della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell'art. 1373 – II comma – del Codice Civile, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" la facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso.

#### **Art. 27 Spese per la pubblicazione, contrattuali, imposte e tasse**

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, dell'art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico della ditta e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 (al lordo dell'onere dell'IVA). La stazione appaltante comunicherà alla ditta l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico della ditta, inoltre, tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale".

#### **Art. 28 Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva, posta a garanzia del medesimo e fatta salva la facoltà per l'azienda sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **Art. 29 Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.

I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- ✓ eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- ✓ adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;

- ✓ gestire l'eventuale contenzioso;
- ✓ gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.

La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'*e-mail* all'indirizzo [privacy@aulss4.veneto.it](mailto:privacy@aulss4.veneto.it).

La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: [rpd\\_ssrveneto@cervato.it](mailto:rpd_ssrveneto@cervato.it).

### **Art. 30 Responsabile esterno del trattamento dei dati**

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.



In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

- ✓ adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- ✓ non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- ✓ fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- ✓ impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connessi, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- ✓ istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- ✓ comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- ✓ assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
  - (i) alla sicurezza del trattamento;
  - (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
  - (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
  - (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
  - (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:
  - informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

- 2) Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.
- 3) In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la ditta deve:
  - dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
  - coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
  - assistere e supportare il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.
- 4) Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.
- 5) In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta all'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

La ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

- 6) Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.
- 7) Comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:
  - richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
  - avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:
    - (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
    - (ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
    - (iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.

- 8) Consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.
- 9) Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.
- 10) Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.
- 11) Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.

### **Art. 31 Stipulazione del contratto**

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, può disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Infine, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o nazionale, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" ha la facoltà insindacabile di recesso anticipato dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria.

### **Art. 32 Modalità di fatturazione e pagamenti**

Ai fini della fatturazione e della relativa liquidazione del dovuto si computeranno i chilometri percorsi dall'aggiudicataria con partenza dalla sede dalla quale dovrà essere prelevato il paziente.

La tariffa che verrà applicata per ogni ora di sosta dell'ambulanza sarà di € 7,75 (IVA esente). Le frazioni di ora inferiori od uguali alla mezz'ora non daranno diritto ad alcun compenso, mentre per quelle superiori alla mezz'ora verrà corrisposto il compenso orario di cui sopra.

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente capitolato dovranno essere fatturate a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi, previo controllo.

La fattura dovrà essere corredata dal report mensile riportante:

- N. trasporti effettuati distinti per:
  - tipologia;
  - struttura e unità operativa richiedente;
  - motivo del trasporto;
  - luogo di partenza e di destinazione;
  - orari di partenza/arrivo;
  - tempi di sosta.
- Km percorsi complessivamente nel periodo di riferimento;
- Costi per singolo viaggio, per l'eventuale sosta e complessivi del periodo di riferimento.

#### Contenuto fattura elettronica

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data d accertamento della regolare esecuzione del servizio svolto e parere favorevole da parte dei responsabili del controllo della regolarità del servizio incaricati dall'Azienda Sanitaria. L'Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della L. 136/10, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato speciale, dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato, ed i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario emesso dal Tesoriere dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale".

#### **Art. 33 Subappalto e cessione del contratto**

La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1) lett. d) D. Lgs. 50/2016.

E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all'atto dell'offerta siano state indicate dalla Ditta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione contraente procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

#### **Art. 34 Normativa di riferimento**

La Ditta aggiudicataria si renderà garante, assumendosi ogni conseguente responsabilità, affinché l'espletamento del servizio venga svolto secondo quanto previsto da tutte le disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e regionali e dai regolamenti vigenti in materia.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore oggetto di gara dovessero essere modificate anche parzialmente, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare le modalità di espletamento complessivo del servizio a quanto previsto dalle nuove disposizioni, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Ditta

aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" che dovrà autorizzare qualsiasi proposta modificativa del servizio oggetto di gara.

**Art. 35 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il responsabile della procedura, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la dott. Maria Zanandrea, Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

**DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO**

- 1) Informativa ex art. 13 GDPR
- 2) DUVRI